

Fondazione di previdenza Fisca di UBS SA

Regolamento

1. Scopo

L'intestatario della previdenza, concludendo la convenzione previdenziale o con l'apertura elettronica di un Conto Fisca UBS in UBS e-banking, aderisce alla Fondazione di previdenza Fisca di UBS SA (di seguito «Fisca UBS») ed è autorizzato a effettuare versamenti fiscalmente agevolati presso Fisca UBS, nel quadro dell'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito «LPP») e della relativa ordinanza (di seguito «OPP 3»). Il Conto Fisca UBS serve esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza personale dell'intestatario della previdenza. Mediante i suoi versamenti, l'intestatario della previdenza acquisisce un diritto alle prestazioni previdenziali nei confronti di Fisca UBS, esigibili ai sensi dei punti 10 e 12 delle seguenti disposizioni.

2. Apertura e tenuta del Conto Fisca UBS

Su incarico dell'intestatario della previdenza, Fisca UBS apre un Conto Fisca UBS a nome dell'intestatario della previdenza presso UBS Switzerland AG (di seguito «UBS») e ne affida alla stessa la tenuta. Se l'intestatario della previdenza stipula più di una convenzione previdenziale con Fisca UBS, l'ammontare dei versamenti annui non può superare l'importo massimo ai sensi del punto 5. La suddivisione di averi previdenziali già esistenti non è possibile. Per la tenuta del conto valgono le Condizioni generali di UBS.

3. Dati relativi all'intestatario della previdenza

Al fine di espletare i propri compiti derivanti dalla convenzione di previdenza, Fisca UBS è autorizzata a rivolgersi a terzi, segnatamente a UBS e/o altri istituti finanziari. L'intestatario della previdenza accetta che UBS e/o altri istituti di previdenza vengano a conoscenza dei dati riguardanti la sua persona, nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dei compiti loro assegnati. L'intestatario della previdenza accetta inoltre che UBS utilizzi per motivi di marketing i dati di cui è venuta a conoscenza nell'ambito dei compiti affidatili dalla convenzione di previdenza. Peraltro, l'intestatario della previdenza è consapevole del fatto che Fisca UBS possa essere tenuta, ai sensi della legge, a fornire informazioni a terzi debitamente autorizzati.

4. Versamenti

Per poter essere dedotti dal reddito imponibile, i versamenti devono pervenire a Fisca UBS per tempo affinché la contabilizzazione possa avvenire prima della chiusura del rispettivo anno civile. È escluso l'accredito con effetto retroattivo.

5. Ammontare, momento e remunerazione dei versamenti

L'intestatario della previdenza è libero di stabilire l'ammontare, fino all'importo annuo massimo fiscalmente agevolato ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 in collegamento con l'art. 8 cpv. 1 LPP, e la data dei versamenti che egli intende effettuare sul suo Conto Fisca UBS. Fisca UBS remunera l'aver previdenziale al tasso d'interesse stabilito dal Consiglio di Fondazione; esso deve ammontare almeno al tasso d'interesse applicato ai normali conti di risparmio di UBS ed essere comunicato in modo adeguato. L'aver previdenziale viene remunerato ai sensi del punto 12 dal giorno di versamento fino al giorno del prelievo. Gli interessi vengono accreditati direttamente al Conto Fisca UBS dell'intestatario della previdenza alla fine di ogni anno civile.

6. Sottoscrizione e riscatto di quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest

In aggiunta o alternativa all'investimento sul conto, l'intestatario della previdenza può sottoscrivere quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest. Se averi in essere sul Conto Fisca UBS e/o averi futuri sono da investire interamente o parzialmente in quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest, egli deve impartire a UBS le debite istruzioni. Se il fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest distribuisce un ricavo, esso viene immediatamente reinvestito in quote dello stesso segmento del fondo d'investimento.

L'intestatario della previdenza deve presentare le istruzioni d'investimento a UBS. UBS è autorizzata ad accettare tali incarichi per Fisca UBS e a eseguirli a nome della stessa e per conto dell'intestatario della previdenza. Le quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest sottoscritte a nome di Fisca UBS vengono registrate in un Deposito Fisca UBS.

L'intestatario della previdenza può conferire in qualsiasi momento l'ordine di riscatto delle quote di fondo sottoscritte da Fisca UBS per suo conto. Egli dovrà inviare il relativo ordine anche a UBS. Il ricavo viene accreditato sul Conto Fisca UBS dell'intestatario della previdenza. Per gli intestatari della previdenza titolari di Fiscalife UBS, Fisca UBS investe gli accrediti di interessi e i versamenti annuali, al netto dei premi annui dovuti, immediatamente e automaticamente a nome di Fisca UBS e per conto dell'intestatario della previdenza in quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest. Il riscatto delle quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest prima della scadenza della convenzione è escluso nel caso di Fiscalife UBS.

L'intestatario della previdenza è consapevole che, a differenza del semplice deposito sul conto, gli investimenti in fondi d'investimento presentano oscillazioni di corso che aumentano in linea con la quota di azioni e di monete straniere. L'intestatario della previdenza può beneficiare di utili di corso, tenendo tuttavia in debito conto anche eventuali perdite. Attraverso il conferimento dell'istruzione d'investimento l'intestatario della previdenza conferma di conoscere i rischi legati all'investimento.

7. US Person

Gli intestatari della previdenza che sono US Person non possono sottoscrivere quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest né apportare modifiche all'interno del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest. Sono considerati US Person gli intestatari della previdenza residenti negli Stati Uniti o soggetti a imposta negli USA (persone con cittadinanza, in possesso di una Greencard o con corrispondente assoggettamento fiscale).

Se la Fondazione incontra intestatari della previdenza che detengono fondi d'investimento UBS (CH) pur essendo US Person, chiede loro di vendere i titoli entro 30 giorni. Se la vendita non viene effettuata entro tale termine, la Fondazione emette l'ordine di vendita e addebita l'importo sul rispettivo conto Fisca UBS.

8. Obbligo di reporting della Fondazione

La Fondazione ottempera agli obblighi di documentazione e informazione svizzeri. Qualsiasi obbligo di documentazione o di reporting che va al di là di quello svizzero, eventualmente imposto da autorità estere (ad es. autorità fiscali USA) concerne esclusivamente i rispettivi intestatari della previdenza, per il quale la Fondazione non è chiamata a rispondere, né offre servizi.

9. Durata ordinaria della previdenza

La convenzione previdenziale si esaurisce con il decesso dell'intestatario della previdenza, o al più tardi al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS dello stesso. Il prelievo dell'aver previdenziale può essere posticipato di massimo cinque anni dopo l'età ordinaria di pensionamento AVS, se l'intestatario della previdenza dimostra di proseguire la sua attività lucrativa. In tal caso l'intestatario della previdenza ha il diritto di effettuare versamenti sul Conto Fisca UBS al massimo per ulteriori cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. Nel caso di un tale posticipo del prelievo dell'aver previdenziale l'intestatario è tenuto ad informare immediatamente per iscritto la Fondazione non appena interrompe la sua attività lucrativa.

Se l'intestatario della previdenza non fornisce istruzioni alla Fondazione entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza della normale durata della convenzione di previdenza, la Fondazione è autorizzata a trasferire la prestazione giunta a scadenza su un conto UBS intestato all'intestatario della previdenza. A questo scopo, la Fondazione è autorizzata ad aprire un conto UBS a nome dell'intestatario della previdenza.

Ciò vale anche al momento dell'abbandono dell'attività lucrativa, e comunque non oltre cinque anni dal raggiungimento della regolare età pensionabile AVS. In assenza di istruzioni per il trasferimento della quota di titoli, la fondazione ha il diritto di venderla o di trasferirla su un conto di deposito titoli UBS esistente.

In caso di morte, la Fondazione venderà tutte le quote dei titoli non appena sarà venuta a conoscenza della morte dell'intestatario della previdenza.

Le pretese che non vengono fatte valere nei confronti della Fondazione decadono alla scadenza del periodo di prescrizione.

10. Prelievo anticipato e scioglimento

L'intestatario della previdenza ha il diritto di richiedere lo scioglimento della convenzione previdenziale e il trasferimento delle quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest su un deposito titoli UBS privato e/o il versamento dell'aver previdenziale su un Conto Fisca UBS al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. Un prelievo anticipato dell'aver previdenziale è possibile in presenza di una richiesta scritta dell'intestatario della previdenza, ed eventualmente con il consenso del coniuge / partner registrato, solo nei seguenti casi:

- a) se l'intestatario della previdenza riceve dall'Assicurazione federale invalidità una rendita per invalidità totale;
- b) se l'intestatario della previdenza impiega l'aver previdenziale per il riscatto in un'istituzione di previdenza esente da tasse o in un'altra forma previdenziale riconosciuta;
- c) se l'intestatario della previdenza inizia un'attività lavorativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria (prelievo possibile entro un anno dall'avvio dell'attività lavorativa indipendente);
- d) se l'intestatario della previdenza cessa l'esercizio di un'attività lavorativa indipendente e inizia un'attività lavorativa indipendente di altro tipo (prelievo possibile entro un anno dall'avvio dell'attività lavorativa indipendente);
- e) se l'intestatario della previdenza lascia definitivamente la Svizzera;
- f) se l'intestatario della previdenza desidera rimborsare un prestito ipotecario concesso per l'abitazione a uso proprio;
- g) se l'intestatario della previdenza acquista e costruisce un'abitazione per uso proprio, nonché per le partecipazioni a un'abitazione di proprietà ad uso proprio.

I prelievi per la promozione della proprietà d'abitazione possono essere fatti valere fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età AVS, ogni cinque anni.

Fatta eccezione per i casi di cui al punto 10 cpv. 2 lett. b), f), e g), l'intestatario della previdenza può scegliere se le quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest che Fisca UBS ha acquistato per conto dell'intestatario della previdenza debbano essere trasferite a un deposito titoli UBS privato o debbano essere vendute. Le relative istruzioni vanno conferite nella richiesta di prelievo. In caso di un prelievo anticipato ai sensi del punto 10 cpv. 2 lett. b), f) e g), Fisca UBS conferisce l'ordine di vendere le quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest da essa sottoscritte per conto dell'intestatario della previdenza.

11. Ordine dei beneficiari

Sono beneficiarie le seguenti persone:

- a) in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza;
- b) in caso di suo decesso, le seguenti persone nell'ordine di successione:
 1. il coniuge / partner registrato superstite;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento l'intestatario della previdenza ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultimo durante i cinque anni precedenti il suo decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. gli altri eredi, ad esclusione di enti pubblici.

L'intestatario della previdenza ha il diritto, dandone comunicazione in forma scritta a Fisca UBS, di determinare una o più persone beneficiarie tra quelle elencate al cpv. 1 lett. b) nota 2 specificandone i diritti. Le persone menzionate al cpv. 1 lett. b), nota 2, al cui sostentamento l'intestatario della previdenza contribuiva in modo determinante, devono essere comunicate a Fisca UBS in forma scritta. Dopo il decesso dell'intestatario della previdenza, la persona che ha convissuto con l'intestatario della previdenza ai sensi del cpv. 1 lett. b) nota 2 deve fornire a UBS Fisca una prova scritta che attesti l'ininterrotta convivenza durante gli ultimi cinque anni. L'intestatario della previdenza ha inoltre il diritto di modificare l'ordine di successione di cui al cpv. 1 lett. b) nota 3-5 mediante comunicazione scritta all'attenzione di Fisca UBS specificandone i diritti.

Qualora l'intestatario della previdenza non precisi i diritti dei beneficiari, se in un gruppo figurano diversi beneficiari Fisca UBS suddivide l'aver in parti uguali in base al loro numero.

Se in caso di decesso vengono designati dei beneficiari, ne viene modificato l'ordine o ne vengono specificati i diritti occorre utilizzare il modulo messo a disposizione dalla Fondazione.

Le precisazioni e/o modifiche riportate sul modulo vengono considerate

nella ripartizione solo se la Fondazione ne è stata informata al più tardi al momento del versamento del capitale di decesso. In caso contrario, non sussiste alcun diritto al capitale di decesso.

Qualora non sia stato notificato alla Fondazione l'esistenza di un partner convivente, la Fondazione presuppone che non ve ne sia. La Fondazione non è tenuta a cercare attivamente il partner convivente. Lo stesso vale per le persone fisiche al cui sostentamento l'intestatario della previdenza ha provveduto in modo considerevole nonché per le persone che devono provvedere al sostentamento di un figlio comune. L'aver di previdenza non verrà più remunerato al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi dell'art. 13 LPP nonché dal momento del decesso.

Se entro il momento del pagamento del capitale in caso di decesso la Fondazione viene informata che il beneficiario ha intenzionalmente provocato il decesso dell'intestatario della previdenza, la Fondazione può escludere questa persona dal diritto al pagamento. In questo caso il beneficiario non viene considerato. La Fondazione non verifica attivamente la causa del decesso e le circostanze che hanno portato al decesso.

12. Corresponsione delle prestazioni

L'intero avere previdenziale, comprese le quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest, diventa esigibile al verificarsi di una delle cause di cessazione o scioglimento previste al punto 9 o 10 del Regolamento.

Al termine della durata ordinaria della previdenza ai sensi del punto 9, la persona beneficiaria indicata al punto 11 ha il diritto, nei confronti di Fisca UBS, di farsi versare l'aver previdenziale e/o trasferire le quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest su un deposito titoli UBS privato. Il trasferimento delle quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest e/o il versamento dell'aver previdenziale sul Conto Fisca UBS deve essere effettuato ai sensi del punto 9.

In caso di un prelievo anticipato ai sensi del punto 10, l'intestatario della previdenza può scegliere, fatta eccezione dei casi di cui al punto 10 cpv. 2 lett. b), f) e g), se le quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest che Fisca UBS ha acquistato per conto dell'intestatario della previdenza debbano essere trasferite su un deposito titoli UBS privato o se tali quote debbano essere vendute. L'intestatario della previdenza deve impartire le relative istruzioni nella richiesta di corresponsione.

In caso di un prelievo anticipato ai sensi del punto 10 cpv. 2 lett. b), f) e g), Fisca UBS conferisce l'ordine di vendere le quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest da essa sottoscritte per conto dell'intestatario della previdenza dopo l'approvazione della richiesta di corresponsione.

Gli intestatari della previdenza sposati / in un'unione domestica registrata devono presentare, ai fini della corresponsione, il consenso scritto del coniuge / partner registrato, ai sensi del punto 10 cpv. 2 lett. c)–g).

L'intestatario della previdenza o la persona beneficiaria deve fornire a Fisca UBS tutti i dati necessari che avvalorano il diritto di corresponsione e presentare i documenti richiesti. Fisca UBS si riserva la facoltà di procedere a ulteriori chiarimenti. In caso di controversia sulla persona avente diritto, Fisca UBS è autorizzata a depositare l'aver previdenziale ai sensi degli art. 96 e 472 e segg. CO dopo la vendita delle quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest acquistate per conto dell'intestatario della previdenza.

La corresponsione dell'aver previdenziale e/o il trasferimento di quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest su un deposito titoli UBS soggiacciono all'obbligo di notifica, in conformità alla Legge federale sull'imposta preventiva. I pagamenti soggetti all'imposta alla fonte vengono versati al netto di tali tasse.

Tutte le prestazioni della Fondazione sono effettuate su un conto a nome dell'intestatario della previdenza o del beneficiario.

Se la Fondazione omette di versare la prestazione di previdenza esigibile entro 30 giorni da quando è entrata in possesso di tutti i dati necessari, scaduto tale termine è applicabile un interesse di mora. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse in vigore della Fondazione con una maggiorazione dello 0,5%.

Le prestazioni erogabili dalla Fondazione sono esclusivamente in franchi svizzeri. La Fondazione non risponde di eventuali perdite dovute a differenze di cambio, spese ecc. e a tal fine raccomanda di predisporre il versamento su un conto bancario gestito in franchi svizzeri.

13. Cessione, conteggio e costituzione in pegno

Prima della scadenza l'aver previdenziale non può essere né ceduto, né messo in conto, né costituito in pegno. Salvo:

- la costituzione in pegno per scopi concernenti la proprietà d'abitazione;

- la cessione intera o parziale o l'assegnazione giudiziaria dell'aver previdenziale in caso di risoluzione del regime dei beni in seguito a divorzio o scioglimento giudiziario dell'unione domestica registrata oppure per altro motivo (eccetto il decesso).

14. Modifiche dell'indirizzo e dei dati personali

Le modifiche dell'indirizzo e dei dati personali (in particolare quelle riguardanti lo stato civile) dell'intestatario della previdenza vanno comunicate a UBS, la quale informa a sua volta Fisca UBS. Fisca UBS e UBS declinano ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da una insufficiente, tardiva o imprecisa indicazione dell'indirizzo e dei dati personali.

L'intestatario della previdenza deve provvedere a garantire il contatto con Fisca UBS.

15. Comunicazioni e certificati

L'invio di tutte le comunicazioni e di tutti i giustificativi da parte di Fisca UBS all'intestatario della previdenza avviene in forma scritta all'ultimo indirizzo di corrispondenza comunicato dall'intestatario della previdenza. L'intestatario della previdenza riceve ogni anno da UBS su incarico di Fisca UBS, oltre ai consueti documenti, uno speciale certificato con l'indicazione dei versamenti effettuati (attestato fiscale).

16. Controllo delle firme e della legittimazione

L'identità dell'intestatario della previdenza viene accertata in base alla firma apposta da quest'ultimo sulla convenzione previdenziale. Se l'intestatario della previdenza ha aderito alla Fondazione tramite UBS e-banking senza firmare fisicamente la convenzione previdenziale, ai fini della verifica dell'identità e delle connesse questioni di responsabilità si fa riferimento alle corrispondenti disposizioni quadro per l'uso di supporti elettronici. Se per lacune nella legittimazione o falsificazioni viene cagionato un danno, esso è a carico dell'intestatario della previdenza, a condizione che Fisca UBS o UBS, che opera su suo incarico, non abbiano violato l'usuale diligenza commerciale.

17. Disposizioni aggiuntive

Oltre al regolamento, possono essere applicate disposizioni aggiuntive, sempre che tali disposizioni derivino dai contratti di forma applicabili.

18. Modifiche

Il Consiglio di Fondazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche saranno presentate all'autorità di vigilanza per la verifica e vengono comunicate secondo modalità adeguate all'intestatario della previdenza. Sono fatte salve le modifiche delle disposizioni legali e di ordinanze che reggono il presente regolamento, valide anche senza avviso agli intestatari della previdenza.

19. Modifica delle istruzioni d'investimento in caso di fusioni, liquidazioni o nuovi orientamenti di fondi

Nel caso di fusioni, liquidazioni o nuovi orientamenti dei fondi, la Fondazione di previdenza si riserva il diritto di incaricare UBS di adeguare automaticamente e a titolo gratuito l'istruzione d'investimento dell'intestatario della previdenza, qualora quest'ultimo non provveda egli stesso ad adattare la propria istruzione d'investimento entro il termine fissato.

20. Commissioni

Quale indennizzo per la tenuta e la gestione di averi di previdenza, nonché per particolari sforzi, Fisca UBS può stabilire tasse amministrative di elaborazione. Queste sono definite in un regolamento sulle tasse.

21. Diritto applicabile e foro giudiziario

La presente convenzione è disciplinata dal diritto materiale svizzero. Foro giudiziario esclusivo per tutte le procedure è Zurigo o il luogo della filiale che gestisce il conto. Questo è anche il luogo di adempimento e, per i clienti domiciliati all'estero, il foro di esecuzione. Restano riservati i fori giudiziari imperativi previsti dalla legge.

22. Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1 agosto 2018 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.